

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE**

"L'AUGUSTA – LA FORTEZZA DELLE IDEE APS"



ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita l'Associazione denominata "L'AUGUSTA – LA FORTEZZA DELLE IDEE APS" - nella forma abbreviata "L'Augusta APS" e nel prosieguo dell'atto "l'Associazione" - avente natura di Ente del Terzo Settore (E.T.S.), priva di scopo di lucro.

L'acronimo APS, ancorché inserito nella denominazione, sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'associazione sarà iscritta come tale nel RUNTS.

La sede dell'Associazione è stabilita in Lucca (LU). L'Associazione potrà operare senza limiti territoriali, sia in ambito nazionale che internazionale.

In futuro potrà aprire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita senza dover ricorrere alla modifica dello statuto associativo se all'interno dello stesso Comune e viene, fin d'ora, conferita delega al Consiglio Direttivo, di trasferire la sede legale ad altro indirizzo qualora necessario.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. Tuttavia, l'Assemblea dei Soci può deliberarne lo scioglimento anticipato.

ART. 2 SCOPO, ATTIVITA'

L'Associazione, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato,
- ii) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e didattica.

In via esemplificativa, l'Associazione potrà: (i) organizzare dibattiti, seminari, convegni, conferenze, corsi, gruppi di studio; (ii) organizzare mostre, concerti, viaggi, eventi sportivi, addestramenti nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero; (iii) editare e pubblicare gli atti, le ricerche, gli elaborati prodotti dall'Associazione e dai suoi associati; (iv) disporre la produzione e la divulgazione, in proprio e/o per conto terzi, di video, documentari ed altri prodotti comunicativi, anche in via telematica; (v) istituire e gestire biblioteche, archivi, videoteche, audiotecche, aperti anche ai non soci; (vi) di promuovere le arti e la cultura presso la cittadinanza, in particolare tra coloro che si trovano in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 e successivamente indicate dal Consiglio direttivo.

Tra le attività che potrà svolgere ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore si possono già indicare:

(i) promozione della formazione dei cittadini in ambito sportivo e del tempo libero; (ii) promozione della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico; (iii) promozione delle attività di beneficenza, di sostegno a distanza, di cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla Legge 166/2016, di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante il crowdfunding, - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, per il raggiungimento del proprio oggetto, si vale degli strumenti e delle iniziative volta a volta ritenuti più opportuni anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati, italiani od esteri, aventi finalità analoghe.

L'Associazione potrà svolgere le attività per il raggiungimento delle finalità sociali utilizzando opportunamente le strutture a disposizione, ivi compresa la propria sede.

L'Associazione potrà ingaggiare personale specializzato estraneo all'Associazione stessa nei limiti di cui all'art 36 del Codice del terzo settore.

L'Associazione deve considerarsi ai fini fiscali ente non commerciale (art. 73, comma 1, lett. c), e art. 148, T.U.I.R.).

ART. 3 ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, Registro dei Volontari) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli associati hanno inoltre il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 VOLONTARI

L'Associazione deve avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 5 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'iscrizione del nuovo associato decorre a tutti gli effetti dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: recesso;decadenza per mancato pagamento della quota associativa; morte; esclusione.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

L'associato decade dalla qualifica per decadenza automatica quando non effettui il pagamento della quota associativa per almeno due anni.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo.

ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere o revocare i componenti dell'eventuale Organo di controllo e del revisore dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio o rendiconto preventivo;
- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;

- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- approvare i regolamenti tra cui l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. In caso di minore età del socio, l'esercizio del diritto di voto in assemblea deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente giuridico è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

In assemblea straordinaria per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e la presenza di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio, altresì:

- elegge il Presidente;
- assume il personale;
- nomina il Segretario, i vicepresidenti e il tesoriere;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nomina il componente del Collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
- nomina i componenti del "Comitato d'Onore".

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7(sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina, durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono comunque scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli attingendo alla lista dei non eletti nelle elezioni precedenti partendo dal primo o, in mancanza, indicando elezioni suppletive; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato originario.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 10) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dai componenti del Consiglio più anziani di età.

L'Associazione potrà avere uno o più vicepresidenti a seconda della volontà espressa in tal senso dal Consiglio Direttivo. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento.

ART. 11) SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, coadiuva quest'ultimo ed ha i seguenti compiti:

- esercita la funzione propulsiva e di organizzazione delle attività dell'Associazione, coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dei gruppi di lavoro, se istituiti;
- provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- è a capo dell'eventuale personale.

ART. 12) TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo; in particolare:

- liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione;

- annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Comitato Direttivo;
- è nominato dal Presidente fra i membri del Comitato Direttivo;
- su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

ART. 13) COMITATO D'ONORE

Il Comitato d'Onore può essere nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da personalità particolarmente benemerite nel campo della cultura, del giornalismo, politico, accademico, economico e sociale e può essere consultato dal Presidente circa l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione.

L'appartenenza al Comitato d'Onore non comporta alcun onere economico per i suoi membri, né alcun compenso. I membri partecipano a titolo gratuito.

I membri del Comitato hanno il potere di stimolare l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare possono sottoporre al Consiglio Direttivo proposte, note ed elaborati contenente proposte, in tutte le materie utili al perseguimento dei fini statuari.

Il Comitato d'Onore ha la durata di un anno; i membri possono essere riconfermati. E' facoltà del Consiglio Direttivo revocare le cariche in qualsiasi momento.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16) PATRIMONIO DELL'ENTE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising e crowdfunding, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2 per il perseguimento delle dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività di cui all'art. 8 terzo comma del Codice del terzo settore:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 17) BILANCIO

Come previsto all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione è sottoposta all'obbligo di predisposizione annuale del bilancio e/o rendiconto, che saranno redatti a cura del Tesoriere, con la supervisione del Consiglio Direttivo.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio (rendiconto) redatto nei modi di Legge, con l'indicazione dei beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché dei proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio (rendiconto) è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominato.

Il bilancio (rendiconto) così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del terzo settore.

ART. 18) COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci, ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Firenze, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che vi abbia provveduto.

ART. 19) DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio regionale del Registro del Terzo settore.

ART. 20) MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 8 (otto) del presente Statuto.

Art. 21) NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

